

(N. 689)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1984

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con Scambio di Lettere in pari data

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo firmato il 17 ottobre in Addis Abeba in applicazione del *memorandum* di intesa del 24 luglio 1982 è caratterizzato dagli elementi qui di seguito enumerati.

1. — Assunzione da parte italiana di tutti gli obblighi incumbenti al Governo etiopico in relazione a pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche italiane a seguito di nazionalizzazioni, espropri o acquisizioni di proprietà, in Etiopia, con conseguente surroga del Governo italiano a quello etiopico. A questo impegno, che diverrà operante con la ratifica, si accompagna l'impegno del Governo italiano a non appoggiare né sostenere, fin dal momento della firma, presso istanze giudiziarie o arbitrali alcuna pretesa di cittadini italiani nei confronti del Governo etiopico per le fattispecie sopra indicate.

Inoltre la parte italiana prenderà, nei tempi ritenuti più opportuni, le necessarie misure legislative e amministrative per effettuare il trasferimento alla parte etiopica della piena titolarità di alcune proprietà immobiliari dello Stato italiano in Etiopia.

2. — Correlativamente il Governo etiopico si impegna a cancellare, all'atto dell'entrata in vigore dell'Accordo:

tutti i debiti fiscali e altri esistenti alla data della firma dell'Accordo, nei confronti dello Stato etiopico o di suoi organismi, comprese le banche, o di cittadini etiopici, di tutti i cittadini e associazioni italiani i cui beni sono stati nazionalizzati o comunque acquisiti;

tutte le tasse sui redditi e le imposte municipali dovute da cittadini o associazioni italiani, in Etiopia, alla medesima data;

tutte le garanzie date da cittadini italiani fino alla data medesima per impegni finanziari di terzi nei confronti dello Stato etiopico o di suoi organismi (ivi comprese le istituzioni finanziarie).

Inoltre il Governo etiopico si è impegnato a concedere, dalla data della firma, a tutti i cittadini italiani che ne facessero richiesta il visto di uscita necessario per lasciare, anche temporaneamente, l'Etiopia.

3. — A titolo di compensazione forfettaria fra gli impegni assunti dalle due parti il Governo etiopico verserà su un conto intestato all'ambasciata d'Italia in Addis Abeba, in tre annualità, inizianti con l'anno finanziario successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, la somma di 13.500.000 Birr, equivalente a 6.500.000 dollari USA, da impiegarsi per attività e progetti in Etiopia nel quadro della cooperazione italo-etiopica sulla base degli accordi esistenti o che verranno in essere, secondo quanto potrà essere stabilito dalla Commissione mista italo-etiopica.

* * *

Come è noto, la posizione italiana nella ricerca del presente Accordo derivava dal desiderio di eliminare dal campo delle relazioni italo-etiope un contenzioso sorto in relazione a passati avvenimenti e nel contempo di venire incontro all'aspirazione dei connazionali in Etiopia a vedersi sollevati da impegni e gravami derivanti, in sostanza, dalla politica adottata nei confronti loro e di altri stranieri dal nuovo regime.

Per valutare gli impegni assunti dalla parte italiana è necessario ricordare che, in base alla legge n. 16 del 26 gennaio 1980, lo Stato italiano è comunque tenuto a farsi carico delle richieste di indennizzo presentate da connazionali per beni espropriati in Etiopia. Questo preesistente impegno appare tanto più rilevante, ove si ponga mente alla circostanza che la possibilità per i cittadini italiani di conseguire degli indennizzi in Etiopia appare quanto mai remota. E infatti, nel corso dei negoziati, è stato ripe-

tutamente dichiarato da parte etiopica che molte delle domande di indennizzo presentate avrebbero avuto esito negativo in applicazione della legge etiopica (sia per i suoi peculiari criteri di valutazione di base dei beni — per esempio i terreni non vengono considerati — sia per l'applicazione di parametri fiscali largamente retroattivi e fondamentalmente arbitrari).

In queste circostanze appariva inevitabile che gli interessati italiani, anche in assenza di un Accordo, avrebbero finito con il ricorrere alla normativa italiana. Ne consegue che l'impegno assunto da parte nostra con questo Accordo non comporta per lo Stato italiano alcun concreto onere aggiuntivo e dà invece titolo ai nostri organi competenti per sollecitare dalla parte etiopica, ai sensi dell'articolo III, punto 5 dell'Accordo, tutti i dati utili alla definizione delle pretese dei cittadini italiani.

Di conseguenza il nostro impegno, mentre ha per l'Italia un valore essenzialmente politico, come dimostrazione di buona volontà e di liberalità nei confronti etiopici, ha invece per il Governo di Addis Abeba una notevole rilevanza economica potenziale perchè gli consentirà di dimostrare agli organismi finanziari internazionali di avere assolto nei confronti dell'Italia all'obbligo di indennizzare i proprietari di beni stranieri nazionalizzati, il cui mancato assolvimento costituiva una remora alla concessione di crediti internazionali all'Etiopia.

A questo impegno italiano si contrappongono misure interne etiopiche che costituiscono un sostanzioso vantaggio per i connazionali colà residenti. Occorre infatti osservare che la rimozione di tasse, debiti bancari e ogni altro gravame di cittadini o associazioni i cui beni sono stati in qualsiasi modo espropriati dal Governo etiopico, pur essendo evidentemente dovuta in presenza dell'impegno italiano, è stata ampliata nella formulazione perchè riferentesi non ai beni che hanno formato oggetto dell'esproprio ma ai soggetti del medesimo. Tasse, debiti, eccetera verranno infatti rimossi per coloro che hanno subito espropri indi-

pendentemente dal fatto che detti gravami si riferiscano o meno ai beni espropriati.

Importante è anche la cancellazione di tasse sul reddito e di imposte municipali nei confronti di tutti i cittadini o associazioni italiani in Etiopia. Questa concessione infatti, vivamente desiderata dagli interessati, costituisce per i medesimi un vantaggio notevole. Inoltre, non essendo legata agli espropri, non discende, come la fattispecie precedente, dall'impegno italiano relativo agli indennizzi, ma si inquadra in quel disegno di cancellazione del contenzioso passato sancito nel *memorandum* di intesa.

Lo stesso può dirsi per la cancellazione delle garanzie. Queste infatti furono assunte soprattutto negli anni dal 1975 al 1977, quando i turbolenti avvenimenti della storia etiopica avevano indotto molti connazionali, soprattutto in Eritrea, a lasciare precipitosamente il Paese senza poter realizzare i loro averi o saldare le loro pendenze. Posto che questa ultima necessità rappresentava e rappresenta un requisito essenziale per l'ottenimento del visto di uscita, ma che la legge etiopica consente l'assunzione di debiti insoluti da parte di un garante, si verificò allora che, con il tacito assenso delle autorità etiopiche, le posizioni debitorie di moltissimi italiani desiderosi di partire furono garantite, da concittadini interessati a rimanere, per cifre infinitamente superiori alle loro capacità di pagamento.

L'esistenza di queste garanzie ha costituito finora un assoluto impedimento alla possibilità per questi garanti di lasciare anche temporaneamente l'Etiopia e, soprattutto, una gravissima remora a qualunque sviluppo delle loro attività economiche perchè qualsiasi incremento dei loro capitali poteva formare immediatamente oggetto di misure cautelative a copertura dei debiti di cui si erano resi garanti.

Posto che quest'ultima stipulazione non era esplicitamente contemplata nel *memorandum* di intesa del 24 luglio 1982 e investe una problematica che, come si è visto, va oltre la questione della libertà di movimento, il suo ottenimento può considerarsi un

elemento assai positivo dell'Accordo, anche se la sua attuazione si verificherà evidentemente solo dopo l'entrata in vigore del medesimo.

Infine, l'impegno etiopico a concedere i visti di uscita a cittadini italiani « considerati da questo Accordo », costituisce la realizzazione dell'altro principale oggetto del *memorandum* di intesa. La formulazione di cui sopra appare limitativa, ma ha costituito il massimo che è stato possibile ottenere dalla parte etiopica ai fini di una esplicitazione nel testo dell'Accordo. Infatti a conclusione di un faticoso e, a tratti, assai duro negoziato la delegazione etiopica ha dichiarato di non poter assolutamente mettere per iscritto una formula più ampia, ma di poter assicurare verbalmente che i visti di uscita sarebbero stati concessi a tutti i cittadini italiani che ne facessero richiesta.

Da parte italiana, nel prendere atto di tale assicurazione, si è precisato che la puntuale attuazione di questo impegno avrebbe costituito il necessario, inevitabile, presupposto per la ratifica dell'Accordo e per il buon andamento del nostro programma di cooperazione.

* * *

Come era da attendersi la concessione delle predette agevolazioni per i nostri connazionali e gli sforzi dispiegati da parte italiana per ottenerle hanno offerto alla parte etiopica l'occasione per conseguire un significativo abbassamento della cifra da essi dovuta a titolo di compensazione globale e forfettaria fra i reciproci impegni.

Posto che la somma in questione, in base al *memorandum* di intesa del 24 luglio 1982, dovrà comunque essere utilizzata in valuta locale in Etiopia, il suo ammontare non costituiva in effetti per la parte italiana l'elemento più importante dell'Accordo, il cui valore rimane invece essenzialmente politico. In effetti si sarebbe anche potuto ipotizzare, fino da luglio, il pagamento di una cifra puramente simbolica, per esempio una lira. Questa soluzione non fu considerata perchè, mentre avrebbe sottratto alle nostre inizia-

tive di cooperazione in Etiopia un pur sempre considerevole contributo in valuta locale, avrebbe assunto, nei confronti delle già nominate istituzioni finanziarie internazionali o di altri paesi, il carattere di un puro e semplice dono e non invece quell'aspetto di ragionevole sistemazione che gli etiopici possono ora legittimamente invocare come precedente nelle sedi internazionali o sul piano bilaterale con altri Stati.

La somma concordata e le relative modalità di pagamento hanno costituito quindi un compromesso fra le diverse esigenze.

Non è stato possibile invece conseguire una completa libertà di utilizzazione della somma in Etiopia, perchè la struttura dirigenziale dell'economia di quel Paese non consentiva evidentemente al Governo di Addis Abeba la possibilità di lasciare alle autorità italiane una completa discrezionalità in questo campo e perchè già il *memorandum* di intesa ne prevedeva l'impiego « per progetti di cooperazione italo-etiopica », e quindi necessariamente sottoposto per lo meno al consenso da parte etiopica.

Si è pertanto giunti ad una formula che, pur contemplando, come desiderato dagli etiopici, la determinazione degli impieghi in seno alla Commissione mista, prevede che ciò possa avvenire non solo nel quadro di accordi esistenti ma anche di intese future, in particolare, per esempio, del prossimo accordo culturale.

Verbalmente gli etiopici hanno dichiarato di non avere opposizione all'ipotesi di destinazione di parte della somma al progetto di costruzione di un liceo italiano.

* * *

L'Accordo segna una tappa significativa del processo di riavvicinamento e di avvio di collaborazione fra l'Italia e l'Etiopia iniziatisi con la visita dell'onorevole ministro Colombo nel 1981 e proseguito con successivi incontri ed in particolare con le intese del luglio 1982, consentendo di sollevare i rapporti bilaterali dal peso del precedente contenzioso, di eliminare elementi di disturbo nelle relazioni fra i cittadini italiani

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e le autorità etiopiche e di fornire all'Etiopia un utile strumento per il miglioramento della sua immagine finanziaria presso organismi internazionali. L'Accordo in questione — se puntualmente applicato da parte etiopica — potrebbe di conseguenza facilitare anche un processo di riavvicinamento del Governo di Addis Abeba all'Occidente.

In questa ottica esso potrà essere presentato ai nostri alleati come un significativo contributo italiano al conseguimento di un obiettivo indubbiamente importante per il mondo occidentale.

D'altro canto è stato possibile percepire, dietro la puntigliosa cavillosità dei negozianti etiopici, il loro interesse alla conclusione dell'Accordo, presumibilmente su istruzioni delle superiori istanze politiche di Addis Abeba.

Questa circostanza e il fatto che gli impegni a favore dei connazionali — salvo la concessione dei visti — diverranno operanti solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, fanno ritenere opportuno un corso quanto più sollecito possibile del provvedimento di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con Scambio di lettere in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati dal presente Accordo, è riaperto fino a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE PROVISIONAL MILITARY GOVERNMENT
OF SOCIALIST ETHIOPIA

The Government of the Republic of Italy and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia:

noting that the amicable settlement of compensation issues and problems of Italians arising from or relating to their debts in Ethiopia as well as of certain pending issues relating to Italian State properties in Ethiopia, contributes to the further strengthening of relations between the two countries, and that this has been reflected in the Memorandum of Understanding signed by the high level delegations of Ethiopia and Italy in Addis Ababa on July 24, 1982;

noting further that the Government of Socialist Ethiopia has used its discretionary powers to settle, on a global basis, the above mentioned issues;

have agreed as follows:

Article I

SCOPE

This Agreement applies to:

1. Outstanding issues, as of the date of the signature of this Agreement, arising from nationalizations, expropriations, or acquisitions of Italian properties, rights or interests in Ethiopia;
2. Renunciation of Italian debts and guarantees in Ethiopia in accordance with Article III (2) and (3) of this Agreement;
3. Issuance of visas to Italians in Ethiopia in accordance with Article III (4) of this Agreement.

Article II

UNDERTAKINGS BY THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ITALY

The Government of the Republic of Italy undertakes:

1. To take upon itself and to release the Government of Socialist Ethiopia from any and every obligation to it and to its citizens and

Italian juridical persons from any claim and consequences thereof, relating to or arising from nationalizations or acquisitions of Italian properties, rights or interests in Ethiopia and to succeed in all obligations and rights of the Ethiopian Government relating thereto;

2. Not to present or support against the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia before arbitral, judicial courts or any other forum, claims of its citizens or Italian companies, concerning the properties, rights and interests specified in Article I of this Agreement;

3. To provide, upon request of Ethiopian Authorities, information concerning the bearer shares relating to properties, rights and interests specified in Article I of this Agreement;

4. To take the necessary legal and administrative measures to effect the transfer to Ethiopia of the full ownership of immovable Italian state properties specified in the Annex of this Agreement, concerning which the Ethiopian Government was entitled to free use by the Memorandum of Understanding signed by the high level delegations of the Contracting Parties on July 24, 1982 in Ethiopia.

Article III

UNDERTAKINGS BY THE PROVISIONAL MILITARY GOVERNMENT OF SOCIALIST ETHIOPIA

The Provisional Military Government of Socialist Ethiopia undertakes to:

1. Pay, in consideration of the obligations undertaken by both governments and the relevant Ethiopian legislations on the subject, a lump-sum in the amount of Birr Thirteen and a half Million (13,500,000) equivalent to US dollars Six and a half Million (6,500,000) to be deposited in Birr in a checking account with the Commercial Bank of Ethiopia in the name of the Embassy of Italy in Addis Ababa in three (3) annual installements beginning the Ethiopian fiscal year that comes next to the date of the entry into force of this Agreement;

2. Consider settled:

a) any rent, bank loan, taxes, duties or any other claim it or its agencies or Ethiopian nationals have against Italians or associations of Italians in Ethiopia covered under Article I of this Agreement irrespective of whether or not the claim relates to the nationalized property;

b) income and municipal taxes of all Italians or associations of Italians in Ethiopia;
as of the date of signature of this Agreement;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. To cancel all forms of guarantees given by Italian citizens as of the date of signature of this Agreement for financial obligations of third parties, towards the Ethiopian State or its agencies, including credit institutions, without prejudice to the original debt or the obligations of the principal debtor;

4. Issue exit visas to all Italians covered by this Agreement;

5. Provide, upon request by Italian Authorities, to the Italian side, with all the documents concerning the properties, rights and interests of Italian specified in Article I of this Agreement.

Article IV

UNDERTAKINGS BY BOTH CONTRACTING PARTIES

Both Contracting Parties undertake to:

1. Use the fund specified in Article III (1) of this Agreement for projects and activities carried out in Ethiopia, within the scope of Italo-Ethiopian cooperation, covered by existing or future agreements as may be determined by the Italo-Ethiopian Joint Commission;

2. Provide each other full cooperation in the implementation of this Agreement.

Article V

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be solved through Diplomatic channels.

Article VI

ENTRY INTO FORCE

The present Agreement shall come into force on the date of exchange of the instruments of ratification.

The Contracting Parties, however, agree to give provisional implementation to Article II (2) and (3), Article III (4) and (5) and Article IV (2) of this Agreement with effect from the date of signature.

Signed at Addis Ababa on the 17th day of October, 1982 in two originals in the English language.

*For the Government
of the Republic of Italy*

(F.to Roberto PALLESCHI)

*For the Provisional
Military Government
of Socialist Ethiopia*

(F.to Taye GULILAT)

ANNEX

Asmara

1. Liceo Scientifico « F. Martini »;
2. Elementary School « M. Buonarroti »;
3. Elementary School « R. Sanzio »;
4. Elementary School « Acria »;
5. Elementary School « L. Da Vinci »;
6. Kindergarten « Montessori »;
7. Small Residence Villa (Ex Ascari Office);
8. Consulate General Offices;
9. Istituto Tecnico « V. Bottego »;
10. Scuola Media « A. Volta » (Until new school premises are built on the site of « Old Bottego » (barracks), the Italian Government will retain free use of the « Alessandro Volta » Building).

Massawa

11. Staff residence Vice-Consulate;
12. Elementary School « A. di Savoia »;
13. Residence of Vice Consul, « Villa del Leone »;
14. Vice Consulate Offices.

Decamere

15. Elementary School.

Gura

16. Elementary School.

Adi Ugri

17. Elementary School.

Senafe

18. Elementary School.

Keren

19. Elementary School.

October 17, 1982

H.E. Dr. Taye Gulilat
Deputy Secretary General
National Revolutionary Development
Campaign and Central Planning
Supreme Council
Addis Ababa

Your Excellency,

With reference to the Agreement signed on 17th October 1982 in Addis Ababa between the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia and the Government of the Italian Republic for the settlement of certain relations of a financial nature and other matters between the two States, I have the honour to clarify on behalf of my Government that the undertaking by Italy as per Article II, (1) of said Agreement is intended to cover, from the entry into force of the Agreement, any claim and consequences thereof introduced in whatever forum by Italian citizens or juridical persons either before or after the signature of said Agreement.

I understand that, pending the entry into force of the above Agreement; the Ethiopian Authorities will abstain from any action intended to secure financial obligations of Italians indicated in Article III, (2) and (3) of the same Agreement.

If your Government agrees with the above I have the honour to propose that this letter together with your answer constitute an agreement between our two Governments.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Roberto PALLESCHI

October 17, 1982

H.E. Mr. Roberto Palleschi
Deputy Foreign Minister of
Foreign Affairs of the Republic
of Italy

Excellency,

I have the honour to refer to your letter of October 17, 1982, concerning the Agreement signed between the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia and the Government of the Italian Republic for the settlement of certain relations of financial nature and other matters between the two States signed on October 17, 1982 in Addis Ababa which reads:

« I have the honour to clarify on behalf of my Government that the undertaking by Italy as per Article II, (1) of said Agreement is intended to cover, from the entry into force of the Agreement, any claim and consequences thereof, introduced in whatever forum by Italian citizens or juridical persons either before or after the signature of said Agreement.

I understand that, pending the entry into force of the above Agreement, the Ethiopian Authorities will abstain from any action intended to secure financial obligations of Italians indicated in Article III, (2) and (3) of the same Agreement ».

Being the foregoing provisions acceptable to the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia, it is agreed that your note together with this reply constitute an Agreement between our two Governments.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

Taye GULILAT
*Deputy Secretary General
of the Supreme Council*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.*

ACCORDO**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA****E****IL GOVERNO MILITARE PROVVISORIO DELL'ETIOPIA SOCIALISTA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Militare Provvisorio dell'Etiopia Socialista,

avendo constatato che la composizione amichevole delle questioni e dei problemi di indennizzo degli italiani derivanti dai loro debiti in Etiopia o relativi ad essi, nonché di alcune questioni pendenti relative alle proprietà dello Stato italiano in Etiopia, contribuisce all'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e che ciò si riflette nel Memorandum di intesa firmato ad Addis Abeba in data 24 luglio 1982 dalle delegazioni ad alto livello di Italia ed Etiopia,

avendo constatato inoltre che il Governo dell'Etiopia Socialista ha fatto uso del suo potere discrezionale per definire su base globale le summenzionate questioni,

hanno concordato quanto segue:

Articolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica:

1. alle questioni di rilievo, a partire dalla firma del presente Accordo, derivanti dalla nazionalizzazione, dall'esproprio o dall'acquisto di proprietà, diritti o interessi italiani in Etiopia;
2. alla rinuncia ai debiti ed alle garanzie italiane in Etiopia, in conformità all'articolo III (2) e (3) del presente Accordo;
3. al rilascio di visti agli italiani in Etiopia, in conformità all'articolo III (4) del presente Accordo.

Articolo II

IMPEGNI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna:

1. ad assumersi e ad esentare il Governo dell'Etiopia Socialista da ogni e qualsiasi obbligo nei suoi confronti, nei confronti dei suoi cittadini e delle persone giuridiche italiane, da ogni rivendicazione e dalle conseguenze che ne derivino, relative o scaturenti dalla nazionalizzazione o dall'acquisto di proprietà, diritti o interessi italiani in Etiopia e di succedere a tutti gli obblighi e diritti del Governo etiopico ad esse relative;

2. a non presentare o appoggiare contro il Governo Militare Provvisorio dell'Etiopia Socialista davanti a corti arbitrali o giudiziali e ad alcun altro foro le rivendicazioni dei suoi cittadini, o di compagnie italiane, concernenti le proprietà, i diritti e gli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo;

3. a fornire su richiesta delle Autorità etiopiche informazioni in merito alle azioni al portatore relative alle proprietà, ai diritti e agli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo;

4. a prendere i provvedimenti legali ed amministrativi necessari per trasferire all'Etiopia la piena proprietà dei beni immobili dello Stato Italiano di cui all'Allegato al presente Accordo, di cui il Governo etiopico ha diritto di fare liberamente uso in base al Memorandum d'intesa firmato in Etiopia in data 24 luglio 1982 dalle delegazioni ad alto livello delle due parti contraenti.

Articolo III

IMPEGNI DEL GOVERNO MILITARE PROVVISORIO
DELL'ETIOPIA SOCIALISTA

Il Governo Militare Provvisorio dell'Etiopia Socialista si impegna:

1. a pagare, in considerazione degli obblighi assunti da entrambi i Governi e della relativa legislazione etiopica in materia, una somma globale di tredici milioni e mezzo di Birr (13.500.000), equivalenti a sei milioni e mezzo di dollari USA (6.500.000) da depositare in Birr su un conto della Banca Commerciale d'Etiopia, intestato all'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba in tre (3) rate annuali, a partire dal primo anno fiscale etiopico successivo all'entrata in vigore del presente Accordo;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. a considerare estinto:

a) qualsiasi prestito, mutuo bancario, tassa o debito o ogni altra rivendicazione che essa o le sue agenzie o cittadini etiopi abbiano nei confronti di italiani o associazioni di italiani in Etiopia, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, indipendentemente dal fatto che la rivendicazione si riferisca o meno ad una proprietà nazionalizzata;

b) le imposte sul reddito e le tasse municipali di tutti gli italiani o associazioni di italiani in Etiopia, a partire dalla data della firma del presente Accordo;

3. ad annullare tutte le forme di garanzia fornite da cittadini italiani a partire dalla data della firma del presente Accordo per gli obblighi finanziari di terze parti nei confronti dello Stato etiopico o delle sue agenzie, ivi inclusi gli istituti di credito, senza pregiudicare il debito originale o gli obblighi del debitore principale;

4. a rilasciare visti di uscita a tutti gli italiani cui si riferisce il presente Accordo;

5. a fornire, su richiesta delle Autorità italiane, alla parte italiana tutti i documenti concernenti le proprietà, i diritti e gli interessi degli italiani, di cui all'articolo I del presente Accordo.

Articolo IV

IMPEGNI DI ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI

Entrambe le parti contraenti si impegnano a:

1. fare uso del fondo di cui all'articolo III (1) del presente Accordo per i progetti e le attività realizzate in Etiopia, attinenti al campo della cooperazione italo-etiopica, previsti in accordi esistenti o futuri stipulati in seno alla Commissione Mista italo-etiopica;

2. fornirsi reciprocamente la piena collaborazione nell'attuazione del presente Accordo.

Articolo V

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenza in materia di interpretazione o di attuazione del presente Accordo verrà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Le parti contraenti hanno tuttavia concordato di attuare in via provvisoria l'articolo II (2) e (3), l'articolo III (4) e (5) e l'articolo IV (2) del presente Accordo, con effetto a partire dalla data della firma dello stesso.

Firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982 in due originali in lingua inglese.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

(F.to Roberto PALLESCHI)

*Per il Governo
Militare Provvisorio
dell'Etiopia Socialista*

(F.to Taye GULILAT)

ALLEGATO

Asmara

1. Liceo Scientifico « F. Martini »;
2. Scuola Elementare « M. Buonarroti »;
3. Scuola Elementare « R. Sanzio »;
4. Scuola Elementare « Acria »;
5. Scuola Elementare « L. da Vinci »;
6. Asilo infantile « Montessori »;
7. Piccola Villa della Residenza (ex Ufficio Ascari);
8. Uffici del Consolato Generale;
9. Istituto Tecnico « V. Bottego »;
10. Scuola Media « A. Volta » (fino a che in luogo del « Old Bottego » (baracche) non siano stati costruiti i nuovi locali da adibire ad uso scolastico, il Governo italiano potrà fare liberamente uso dell'edificio « Alessandro Volta »).

Massawa

11. Residenza del Personale del Vice Consolato;
12. Scuola Elementare « A. di Savoia »;
13. Residenza del Vice Console « Villa del Leone »;
14. Uffici del Vice Console.

Decamere

15. Scuola Elementare.

Gura

16. Scuola Elementare.

Adi Ugri

17. Scuola Elementare.

Senafe

18. Scuola Elementare.

Keren

19. Scuola Elementare.

17 ottobre 1982

S.E.

Dr. Taye Gulilat

Vice Segretario Generale

del Consiglio Supremo Nazionale Rivoluzionario

per la Campagna di Sviluppo e la Pianificazione Centrale

Addis Abeba

Eccellenza,

in riferimento all'Accordo firmato ad Addis Abeba in data 17 ottobre 1982 tra il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista ed il Governo della Repubblica italiana per la definizione di alcuni rapporti di ordine finanziario ed altre questioni tra i due Stati, ho l'onore di specificare, su incarico del mio Governo, che l'impegno dell'Italia di cui all'articolo II (1) di detto Accordo è inteso a coprire, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, le rivendicazioni e le conseguenze che ne derivino, avanzate in qualsiasi foro da cittadini italiani o da persone giuridiche, sia prima che dopo la firma di detto Accordo.

Resta inteso che fino all'entrata in vigore dell'Accordo di cui sopra, le Autorità etiopiche si asterranno da ogni azione tesa a garantire gli obblighi finanziari degli italiani, di cui all'articolo II (2) e (3) dell'Accordo stesso.

Se il Suo Governo concorda con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera costituisca insieme alla Sua risposta un Accordo tra i nostri due Governi.

Voglia accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roberto Palleschi

17 ottobre 1982

S.E.

On. Roberto Palleschi

Sottosegretario di Stato degli

Affari Esteri della Repubblica Italiana

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 17 ottobre 1982, concernente l'Accordo firmato tra il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista ed il Governo della Repubblica italiana per la definizione di alcuni rapporti di ordine finanziario ed altre questioni tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, del seguente tenore:

« Ho l'onore di specificare, su incarico del mio Governo, che l'impegno dell'Italia di cui all'articolo II (1) di detto Accordo è inteso a coprire, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, le rivendicazioni e le conseguenze che ne derivino, avanzate in qualsiasi foro da cittadini italiani o da persone giuridiche, sia prima che dopo la firma di detto Accordo.

Resta inteso che fino all'entrata in vigore dell'Accordo di cui sopra, le Autorità etiopiche si asterranno da ogni azione tesa a garantire gli obblighi finanziari degli italiani, di cui all'articolo III (2) e (3) dell'Accordo stesso ».

Essendo accettabili per il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista le predette disposizioni, si conviene che la Sua Nota costituisca, insieme alla presente risposta, un Accordo tra i nostri due Governi.

Voglia accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Vice Segretario Generale
del Consiglio Supremo*

Taye Gulilat